

Circolare 72/2021 Verona – luglio 2021

IMPATTI SUL REDDITO D'IMPRESA DEL RIMBORSO SPESE DEL LAVORO AGILE

L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha chiarito che il rimborso spese non esente in capo al lavoratore agile è deducibile ai fini dei redditi d'impresa.

Infatti, a parere del Fisco, i rimborsi di spese che concorrono a formare il reddito possono essere totalmente deducibili ai fini Ires. L'articolo 95, Tuir, dispone che "Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1".

Nel caso di specie analizzato dall'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in *smart working* per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati *internet* (attraverso un *device* mobile oppure un impianto fisso domiciliare). Il predetto rimborso spese risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. In altri termini, nella misura in cui l'attivazione della connessione dati *internet* rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, l'Agenzia delle entrate ritiene, in linea generale, che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, Tuir, in quanto assimilabili alle "Spese per prestazioni di lavoro".

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato